

Il Presidente

Roma, 10 luglio 2020

Alla c.a.

Presidente

Gabriele Buia

ANCE

Associazione Nazionale Costruttori Edili

Via Giuseppe Antonio Guattani, 16

00161 Roma

presidenza@ance.it

Oggetto: Iniziativa legale c.d. "Caro cemento"

Gentile Presidente,

come condiviso nel nostro web-meeting dell'8 luglio scorso le inoltro, di seguito, una nota che ha il fine di fornire ad ANCE, ed ai propri associati, una oggettiva e seria informazione e ricostruzione dei fatti, limiti e rischi dell'ipotetica iniziativa in oggetto che, ci sembra, ad oggi non sia stato fatto.

Rimango a disposizione per fornirle, anche con i nostri uffici, ulteriori approfondimenti e Le chiedo, come concordato nel nostro incontro, l'inoltro di questi elementi alle sue strutture territoriali e l'invito, a queste ultime, affinché informino adeguatamente le loro imprese associate.

Mi auguro di incontrarla di nuovo, magari dal vivo, per commentare le misure di semplificazione e rilancio del nostro comparto dell'economia che attualmente state seguendo con la dovuta attenzione e passione.

Colgo l'occasione per porgerLe i miei cordiali saluti.



Roberto Callieri

Gentili Signori,

vi inoltriamo alcuni elementi di approfondimento sull'iniziativa in corso di promozione da parte di alcune ANCE territoriali verso i loro associati chiamata "azione Caro cemento". Questa azione sarebbe finalizzata a citare in giudizio le imprese italiane produttrici di cemento per ottenere un ipotetico risarcimento del danno cogliendo l'occasione dal provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza ("AGCM") del 7 agosto 2017.

Gli associati AITEC, produttori di cemento, sono venuti a conoscenza di alcuni dettagli della predetta iniziativa, pubblicamente disponibili sui siti internet di alcune ANCE territoriali: queste, con l'appoggio strumentale e speculativo di uno Studio Legale, starebbero prospettando ai propri associati la convenienza ad avviare un'azione risarcitoria in quanto il suo esito sarebbe positivo, pressoché certo e rapido.

In particolare, viene assicurato ai vostri associati che:

- sarebbe possibile avviare un'azione di classe (c.d. "class action") contro i produttori di cemento;
- la loro adesione all'azione risarcitoria non comporterebbe alcun costo, giacché lo Studio Legale presterebbe l'assistenza gratuitamente e, solo in caso di vittoria, conterebbe di ricevere un compenso;
- non esisterebbe, per gli associati, alcun rischio economico in caso di soccombenza in giudizio, giacché le spese sarebbero integralmente sostenute dallo Studio Legale o, addirittura, da un fondo con sede nel Regno Unito;
- il Giudice con certezza accoglierebbe le richieste e liquiderebbe una somma a titolo di danno e, anzi, si sostiene che tale somma non sarebbe inferiore al 10% del prezzo del cemento acquistato dai costruttori, oltre al lucro cessante.

Il tenore dei fatti e la convenienza ad avviare l'azione legale, come rappresentati ai vostri associati, lascia a dir poco stupefatti per la loro superficialità, inesattezza e approssimazione: nessun cenno viene fatto alle criticità e controindicazioni che il contenzioso presenterebbe.

Vorrei quindi fornire a Lei e, per il Suo tramite, agli associati ANCE, una più oggettiva informazione e ricostruzione della situazione, evidenziandole i principali limiti dell'ipotizzata iniziativa, che sembra essere oltremodo speculativa, affinché i vostri associati possano valutarla con maggiore equilibrio.

1. Ai costruttori è preclusa la possibilità di instaurare un'azione di classe ("class action"): difatti, la riforma legislativa (legge n. 31/2019), che ha riconosciuto anche alle imprese il diritto di agire tramite l'azione di classe entrerà in vigore il prossimo 19 novembre 2020 ed è applicabile solo a situazioni successive alla sua entrata in vigore (e non anche anteriori, al contrario di quanto prospettato).

2. Ma ove anche l'azione fosse consegnata diversamente, essa palesa profili di dubbia liceità per le modalità di coinvolgimento dei Legali che dovrebbero assistere i costruttori. Questi, infatti, per evitare di dover rimborsare ai produttori di cemento le spese e i costi in caso di soccombenza in giudizio, dovrebbero cedere ai Legali che li rappresentano i propri (presunti) diritti al risarcimento del danno. Senonché il nostro ordinamento vieta, a pena di nullità, quei patti tra clienti e Legali.
3. Ed anche nell'ipotesi in cui si opti per la cessione dei crediti risarcitori al fondo di diritto inglese, di cui si fa menzione nella corrispondenza delle ANCI territoriali ai propri associati, ciò appare di ancor più dubbia legittimità. Difatti, la cessione di tali crediti potrebbe configurare nel nostro ordinamento un'attività di intermediazione finanziaria, con tutte le conseguenze di legge che ne discendono, non ultimo l'obbligo di ottenere preventivamente dalla Banca d'Italia l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività; autorizzazione che l'organo di vigilanza concede a fronte del rispetto di numerosi e stringenti requisiti e a valle di istruttorie approfondite. Non è un caso che, ad oggi, non si registri in Italia alcun precedente in cui i nostri Giudici hanno dichiarato ricevibile un'azione risarcitoria esperita direttamente da un fondo aggregatore di crediti risarcitori.
4. Passando poi al merito dell'iniziativa, sulla base delle informazioni disponibili, viene affermato, per convincere i costruttori ad aderire, che non vi sarebbe alcun onere probatorio a loro carico perché la decisione dell'AGCM sarebbe già sufficiente ad accertare il danno e il diritto ad ottenere il risarcimento. Sennonché ciò non è vero.

Ad esempio, non viene spiegato agli associati un tema dirimente, che è quello dell'obbligo, in capo a chi promuove un giudizio e sostiene di aver subito un danno, di (i) quantificare con esattezza il danno asseritamente patito, fornendo prove ed evidenze nel rispetto dei severi standard di legge e giurisprudenza e (ii) provare il nesso di causalità tra il danno e la condotta illecita.

La stessa AGCM non si è occupata affatto di stabilire se dalle condotte dei cementieri sia scaturito un danno per i clienti, e neppure quale fosse la misura del danno: l'AGCM non ha provato che gli aumenti nominali dei listini si siano poi tradotti in un aumento reale dei prezzi del cemento praticati agli acquirenti, come d'altronde i costruttori sanno bene.

Spetterà dunque ai costruttori che aderiranno all'iniziativa, al contrario di quanto si rappresenta loro in modo semplicistico, quantificare precisamente nel giudizio l'asserito maggior prezzo e l'eventuale danno subito.

Peraltro, era ed è ben noto a tutti gli operatori del settore che i prezzi del cemento nel periodo considerato siano stati in realtà anormalmente bassi, spesso al disotto dei costi di produzione, con la conseguente inesistenza e irrealizzabilità di qualsivoglia lucro illegittimo da parte dei cementieri e di danno per i loro clienti.

Per di più, come noto, i costruttori negoziano direttamente e singolarmente con i propri fornitori le condizioni commerciali e utilizzano con i propri clienti clausole di rideterminazione del prezzo a seguito dell'andamento documentato dei costi delle materie prime.

Sicché non si comprende su quali basi giuridiche, logiche e fattuali si continui a rappresentare ai vostri associati che il Giudice procederà senz'altro a liquidare un danno, calcolandolo come percentuale del prezzo del cemento acquistato da ciascun costruttore.

5. Infine, nulla sarebbe stato detto ai vostri associati circa le ingenti spese di assistenza legale ed economica che tali giudizi invece comportano, e che i vostri associati, in caso di soccombenza, sarebbero tenuti solidalmente a sopportare e rimborsare ai produttori di cemento.

È ovvio quindi, per tutto quanto sopra detto, che, contrariamente a quanto viene rappresentato ai vostri associati, azioni di questo tipo sono incerte, complicate, lunghe e costose per le parti che decidono di intraprenderle.

Peraltro, i produttori di cemento ritengono ancora ingiusta e non provata la presunta infrazione decisa dall'AGCM: questo convincimento potrà portare ciascun produttore, nell'ambito delle sue valutazioni individuali, a rigettare non soltanto qualsivoglia richiesta di danno in giudizio, con il diritto di opporsi e resistere in tutte le sedi possibili, ma a rigettare anche eventuali tentativi speculativi di addivenire ad un accordo bonario tra le parti.